www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Un quesito su Rete Natura 2000. Conseguenze dell'annullamento del Decreto del Ministro dell'Ambiente 22 gennaio 2009 recante " *Modifica al decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" ad opera della sentenza del TAR Lazio 25 maggio 2009 n. 5239.

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI 2009
IN*formazione*

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: in merito all'annullamento, da parte del TAR Lazio, del Decreto del Ministro dell'Ambiente modificativo del Dm 17 ottobre 2007 n.184, desidererei sapere se con questa sentenza si intende annullato tutto il DM 22.1.09 oppure, come riportato alla fine, solo il 1°, 2°, 3° e 8° capoverso dell'art. 1? In particolare, mi interessa sapere se il l'art.1 IV cpv., quello che parla della caccia alla pernice bianca, è ancora valido ovvero se è tornato valido il divieto completo di caccia alla pernice bianca nelle ZPS, così come stabilito dal DM 184/2007.

Risposta (a *cura dell'Avv. Valentina Stefutti*): In merito al quesito proposto, è opportuno osservare come le Associazioni di protezione ambientale, dopo un'attenta riflessione, avevano deciso di impugnare il Dm 22 gennaio 2009 sotto i seguenti profili: 1) la soppressione della lett.a) del comma 1 dell'art. 5 che vietava l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, fatta eccezione della caccia da appostamento, fisso o temporaneo ed in forma vagante per due giornata alla settimana, prefissate dal calendario venatorio e con l'eccezione della caccia agli ungulati; 2) la modifica della successiva lett. d), ultimo periodo, nonché dell'art.2 comma 4, che prevedono il "divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09" rispettivamente nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). In tali casi il decreto 2009 aveva previsto la sostituzione delle parole "2008/09" con le parole "2009/10", con ciò posticipando di un anno il divieto di utilizzazione dei pallini in piombo, nell'esercizio dell'attività venatoria, all'interno e in prossimità delle zone umide, nonostante il divieto fosse stato posto dalla legge 6 febbraio 2006 n.66 "Adesione della Repubblica Italiana all'Accordo AEWA" quindi addirittura con norma primaria; 3) la modifica del paragrafo 13 dell'art.6, che prevedeva, nella versione del 2007, del decreto, il "divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati". In tale caso il decreto 2009 aveva invece previsto che nel caso delle ZPS caratterizzate da valichi montani tale divieto dovesse essere cancellato cancellato, con l'unica eccezione di quanto previsto dall'art.21 comma 3 della legge n.157/92.

La seconda sezione del TAR Lazio, per tramite della sentenza 25 maggio 2009 n.5239 (http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/territorio_articoli_265.pdf) ed in merito alla quale la redazione di Diritto all'Ambiente aveva già pubblicato una prima nota, che riportiamo qui di seguito (http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/territorio_articoli_266.pdf) e che per le penetranti considerazioni ivi contenute anche in materia di azione amministrativa, ben può essere considerata come storica, aveva integralmente accolto il gravame proposto.

E' utile chiarire come in materia amministrativa, analogamente a quanto accade in campo civilistico, vige in ogni caso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con la conseguenza che al GA non è dato sospendere o annullare parti del provvedimento in ordine alle quali il gravame non sia stato proposto, pena la resa di una pronuncia viziata per ultrapetizione.

L'art.5 comma 1 lett.g) del Dm 184/07 aveva sancito che nelle ZPS vigesse tout court il divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Come correttamente osservato nel quesito proposto, il DM 22 gennaio 2009 ha ammorbidito tale divieto, permettendo la caccia alla pernice bianca nelle zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie.
Stante che tale previsione non risulta essere stata oggetto di impugnazione, allo stato attuale non vige più un divieto assoluto di caccia per quella specie, bensì un divieto condizionato.

Pubblicato ll 18 settembre 2009

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI 2009
INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)